

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART. 31 DEL REGOLAMENTO CONSOB 16190/2007

AVVERTENZE GENERALI

Le schede raccolte nella seguente tabella intendono descrivere in modo sintetico e, per quanto possibile semplice, le caratteristiche principali delle tipologie di strumenti finanziari maggiormente trattati dalla Banca, nonché i rischi derivanti dall'investimento in tali strumenti.

Obiettivo di tale informativa è aiutare il cliente a comprendere la natura, le caratteristiche ed i rischi delle tipologie specifiche di strumenti finanziari (e non dei singoli strumenti) al fine di assumere decisioni di investimento consapevoli. Gli strumenti finanziari, in considerazione delle loro molteplici caratteristiche, possono essere raggruppati in diverse tipologie. Ad esempio, uno strumento finanziario è diverso dall'altro per la sua natura (ad esempio azione, obbligazione, derivato) per la natura dell'emittente (pubblico o privato) per la presenza o meno di un rating dell'emittente (ossia una scala che ne misura l'affidabilità), per la valuta in cui è espresso (ad esempio euro, dollaro, yen), per la quotazione o meno sul mercato, per la quotazione su un mercato dell'Unione Europea o su altro mercato, per il tipo di rendimento (ad esempio capital gain, dividendo, cedola), per il tipo degli interessi riconosciuti (a tasso fisso, a tasso variabile, combinazioni di entrambi).

Più parametri vengono individuati, più numerose saranno le tipologie; tuttavia, a fronte di un maggior dettaglio per ciascuna tipologia, più complesso diviene, per il cliente, comprenderne le differenze ed apprezzarne i rischi. Si è quindi deciso di non eccedere nei dettagli, nella convinzione di rendere maggiormente comprensibile la lettura. Ciò nonostante è necessario avvertire che la lettura delle informazioni contenute in questo documento può comunque non consentire l'effettiva comprensione della natura ed i rischi degli strumenti finanziari.

Sotto questo profilo, si ricorda al cliente che, prima di effettuare un investimento, l'intermediario - salvo nella circostanza in cui il cliente abbia richiesto ed ottenuto la prestazione del servizio di mera esecuzione o ricezione di ordini, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento CONSOB n. 16190/2007 - deve rendere noto al cliente stesso se l'investimento, a seconda del servizio prestato, sia o meno appropriato/adequato, in funzione della situazione patrimoniale, degli obiettivi di investimento e dell'esperienza e della conoscenza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.